

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5972

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCHI, DE JULIO

Presentata il 24 settembre 1991.

Norme per la delegificazione delle materie disciplinate dagli articoli 9, 11 e 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, coincide con una ripresa degli investimenti manifatturieri nel Mezzogiorno, ripresa lungamente attesa se è vero che, dalla metà degli anni settanta ad oggi, gli incentivi previsti nell'ambito della disciplina dell'intervento straordinario hanno finanziato più processi di ristrutturazione e riorganizzazione, che nuovi insediamenti. Certo, anche i processi di ristrutturazione e riorganizzazione, se ben impostati e realizzati, erano necessari per aumentare il grado di competitività dell'industria manifatturiera meridionale. Ma dal loro prevalere è derivata una riduzione dell'occupazione in questo settore, che già toccava all'inizio soglie molto modeste.

Tra il 1980 e il 1990 il Mezzogiorno perde occupazione in agricoltura e nell'industria manifatturiera nella stessa misura (14 per cento circa) in cui la perde il

centro-nord, e viste le posizioni di partenza, questo implica che l'agricoltura meridionale è ancora troppo *labor intensive*, mentre l'industria manifatturiera, già sottodimensionata, resta tale.

Per riavviare il processo di industrializzazione, a partire dagli stimoli positivi che emergono in questa fase, occorre perciò definire l'intervento straordinario in modo più mirato, ed a questo sono finalizzate le norme che seguono.

Definendo in modo più preciso i criteri cui la politica degli incentivi deve corrispondere, ed introducendo in questo contesto il tanto auspicato — e mai realizzato — automatismo per la loro corresponsione, si affida al Governo di provvedere in via regolamentare (come previsto dalla legge n. 400 del 1988) alla determinazione delle modalità concrete del sistema di incentivi, rendendolo conforme alle direttive e agli indirizzi definiti in sede CEE.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1:

1. Per la disciplina delle materie di cui all'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, nonché agli articoli 11 e 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, il Consiglio dei ministri è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento, le cui norme generali regolatrici sono indicate al comma 2. Il regolamento deve essere emanato entro il 31 dicembre 1991, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le norme generali regolatrici cui il Consiglio dei ministri deve attenersi, sono:

a) uniformare, in tutti i suoi aspetti, la disciplina degli incentivi finanziari alle attività produttive con sede nelle aree del Mezzogiorno, alla disciplina comunitaria sulla materia, così come identificata dagli atti di indirizzo e dalle direttive della Commissione delle Comunità Europee;

b) unificare il sistema degli incentivi finanziari suddetti, sopprimendo le differenziazioni per settori, territori e dimensioni d'impresa;

c) limitare gli incentivi alle sole attività manifatturiere, nonché alle attività di servizio ad esse strettamente funzionali anche se realizzate da imprese autonome;

d) configurare il sistema degli incentivi in modo da renderne automatica la corresponsione ai richiedenti che rispondano ai requisiti previsti;

e) identificare procedure di controllo sulla realizzazione degli investimenti agevolati cui ricollegare i casi di revoca delle agevolazioni già concesse.

3. Dal 1° gennaio 1992 i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 dell'articolo 9, nonché gli articoli 11 e 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono abrogati.